

**ASSOCIAZIONE**  
**“ALTO BELLUNESE”**  
**Gruppo Azione Locale**  
**Codice fiscale n. 92006610254**  
**Auronzo di Cadore - Via Cima Gogna, 2**

**VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 17 FEBBRAIO 2012**  
**DELIBERA N. 6**

---

**OGGETTO: REGIONE VENETO PSR 2007-2013- ASSE 4 LEADER- PSL DEL GAL ALTO BELLUNESE – PROVVEDIMENTO DI TUTELA PER POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE**

---

L'anno duemiladodici il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10,30 nella sede operativa del Gal presso Palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, previa regolare convocazione, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del G.A.L. “ Alto Bellunese ”.

Sono presenti i Sigg.:

1. DA DEPPO Flaminio (Rappresentante C.M. Centro Cadore)   Presidente
2. LUCHETTA Luca (Presidente C.M. Agordina)                   Vicepresidente
3. CAPELLI Claudio (ASCOM Belluno)
4. NENZ Michele (Coldiretti Belluno)
5. MELCHIORI Marco (Assindustria Belluno)

Assenti i Sigg.:

Presiede il Sig.	Da Deppo Flaminio
nella sua qualità di	Presidente
Partecipa	la signora De Lotto Adriana
nella qualità di	Segretario

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

### PREMESSO CHE

- il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2007) 4682 del 16 ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, modificato con l'approvazione finale della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 – LEADER;
- con DGR n. 545 del 10.03.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha formalmente approvato il Programma di sviluppo locale (PSL) presentato dal GAL, determinando la sua ammissibilità ai finanziamenti previsti dall'Asse 4 - Leader del Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013;

PRESO ATTO CHE il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (il quale all'art. 62, paragrafo 1, lettera b, dispone che a livello decisionale il gruppo di azione locale deve essere composto per almeno il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile), precisa che “gli Stati membri accertano che i gruppi di azione locale rispettino tale percentuale minima anche nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. È inoltre opportuno garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti. È pertanto necessario dotarsi di una tutela efficace per evitare eventuali conflitti di interesse afferenti alla valutazione e al voto dei progetti proposti. La trasparenza del processo decisionale deve altresì essere garantita con un'adeguata visibilità”;

VISTA la DGR n. 1550 del 27/09/2011, con la quale la Regione Veneto ha deliberato, tra le altre cose, l'approvazione di alcune modificazioni ed integrazioni alle disposizioni procedurali previste dalla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, Allegato E, che riguardano in particolare taluni “adempimenti specifici dei GAL” ai fini dell'attività e degli interventi di cui all'Asse 4-Leader del PSR del Veneto, anche attraverso la sua articolazione in sub paragrafi, per adeguare le procedure relative all'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL al Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, che modifica l'art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, precisando che:

- “le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL sono adottate mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto dall'articolo 62, paragrafo 1, lett. B) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti”;
- “nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione dei progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale, ossia delle relative domande di aiuto, il GAL deve assicurare altresì il rispetto di regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare situazioni di conflitto di interesse”

APPURATO CHE le decisioni assunte dagli organi decisionali dei GAL attengono alle situazioni citate al quinto capoverso del paragrafo 11.3.1 “Atti e deliberazioni dei GAL” dell’Allegato E alla DGR 199/2008, integrato/modificato dalla citata DGR n. 1550 del 27/09/2011 e che è opportuno che l’Ufficio di Presidenza del GAL prenda ufficialmente atto e si impegni al rispetto delle ultime disposizioni in materia di maggioranze per l’approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste e per l’individuazione dei rappresentanti del GAL nell’ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL;

RITENUTO inoltre opportuno che l’Ufficio di Presidenza del GAL adotti un provvedimento di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse in sede di approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c) attraverso la formula del Bando ovvero della Regia GAL, nella selezione dei progetti/domande di aiuto, garantendo che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima, nonché evitare conflitto di interesse nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL;

CONSIDERATI, per quanto riguarda il conflitto di interessi, gli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma), 2475 ter del codice civile, nonché l’art. 78 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico Enti Locali), l’articolo 38 e l’articolo 90 comma 8 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 28 novembre 2000, tutti applicabili ai GAL sia in quanto soggetti con struttura giuridica di tipo privatistico ma anche Organismi di Diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 63/2006 (codice dei contratti pubblici), quindi soggetti che di fatto esercitano funzioni pubbliche o quanto meno funzioni di interesse generale;

Con voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

1. di stabilire che le decisioni relative all’approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste, nonché all’individuazione dei rappresentanti del GAL nell’ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL, siano adottate mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto dall’articolo 62, paragrafo 1, lett. B) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, rappresentino almeno il 50% dei voti, così come stabilito dalla DGR n. 1550 del 27/09/2011, che modifica e integra l’Allegato E alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, che modifica l’art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006;
2. di prendere atto che per *conflitto di interessi* deve intendersi la posizione di chi, avendo un ruolo all’interno del Gal e/o una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa;
3. di stabilire, conseguentemente che:
  - a) i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese che, nell’ambito del processo decisionale relativo all’approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste, oppure

- nell'ambito della procedura di affidamento di servizi e forniture, ovvero di selezione di personale, venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, sono obbligati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale;
- b) della posizione e dell'interesse del membro dell'Ufficio di Presidenza va dato atto nel provvedimento che adotta la decisione finale;
  - c) il membro interessato non può partecipare alla decisione ed è obbligato ad assentarsi dalla sede dell'Ufficio di Presidenza;
  - d) il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL 2007/2013, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, inerentemente alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno;
  - e) i consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR
4. di prendere atto che dei principi e degli impegni assunti con presente decisione, va tenuto conto anche nelle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia;
  5. di inviare il presente atto alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario della Regione Veneto, Autorità di gestione del PSR del Veneto 2007-2011.

**Il Segretario**  
**Adriana DE LOTTO**



**Il Presidente**  
**Flaminio DA DEPPO**



*Copia conforme*

---

**ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE**

*Copia conforme all'originale ed uso amministrativo.*

*Auronzo di Cadore li* - 1 MAR. 2012

*IL SEGRETARIO  
F.to Adriana DE LOTTO*

---